

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori, relativi all'intervento denominato: *Completamento messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda delle sole aree di competenza pubblica (Cod. CBMT06 - SIN Val Basento) – CUP: G52D12000690007*

SIMOG gara n. 7238987

CHIARIMENTO N.2

1) Pervenuto in data 20/11/2018 – Protocollo n. 195483/20AC

Domanda

In relazione alla procedura di gara in oggetto si formula la seguente richiesta di chiarimenti: il ruolo di "ispettore di cantiere esperto in coordinamento della sicurezza nei cantieri ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i." può essere svolto da un professionista legato alla società di ingegneria partecipante da un contratto di consulenza continuativa? In alternativa può coincidere con il direttore dei lavori che sia che coordinatore del gruppo di progettazione?

Risposta

L'Ispettore di cantiere esperto in coordinamento della sicurezza nei cantieri ai sensi del D. Lgs. 81/80 e s.m.i. è un collaboratore della Direzione dei Lavori; il medesimo ispettore esercita la sua attività in un turno di lavoro ed è presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento dei lavori. Tale figura può coincidere con il Direttore dei Lavori purché il medesimo D.L. possenga i requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/80 e s.m.i.

2) Pervenuto in data 20/11/2018 – Protocollo n. 195483/20AC

Domanda

Si chiede conferma che, ai fini della copertura dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al Par. 7.3, lett. h) e i) del Disciplinare di gara, sulla base di un criterio di analogia delle opere, possano essere considerati anche servizi svolti in classi e categorie differenti dalla D.02 D.M. 17/06/2016 e, nello specifico:

- Ex VII/a L. 143/49 (che trova corrispondenza diretta con la D.02 secondo la tavola Z1 allegata al D.M. 17/06/2016), laddove riferita a opere di natura simile a quelle oggetto di gara;
- D.03 D.M. 17/06/2016 (in quanto avente grado di complessità superiore alla D.02) e, conseguentemente, la ex VII/b L. 143/49 (che trova corrispondenza diretta con la D.03

secondo la tavola Z1 allegata al D.M. 17/06/2016) – laddove riferita a opere di natura simile a quelle oggetto di gara;

- P.03 D.M. 17/06/2016, laddove riferita a opere di natura simile a quelle oggetto di gara.

Risposta

- **La D.02 corrisponde a VII/a della L. 143/49;**
- **La D.03 è certamente analoga alla D.02 e con grado di complessità maggiore;**
- **Per quanto riguarda la P.03 si invita a consultare la risposta fornita con “Chiarimento 1” al quesito n. 1;**

3) Pervenuto in data 20/11/2018 – Protocollo n. 195536/20AC

Domanda

- Art.5 del Disciplinare di gara – “Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione” – siamo a chiedervi se sono ammessi a partecipare in Raggruppamenti Temporanei (RTI), come mandanti, laboratori di analisi, in possesso dei requisiti di cui al punto b.2 delle Tabelle dei criteri di valutazione dell’offerta, e società di perforazione, in considerazione del fatto che tali attività corrispondono ad oltre il 30% dell’importo complessivo a base di gara e quindi non subappaltabili;
- Si richiede se è possibile indicare come ispettore/i di cantiere edile e strutturale soggetti in possesso di laurea in ingegneria (settore civile).

Risposta

- **I laboratori di analisi e le società di perforazione possono partecipare alla procedura di gara in qualità di “mandante” di un RTI qualora siano in possesso dei requisiti generali di partecipazione, di cui al Par. 6, e dei requisiti speciali di partecipazione, di cui al Par.7, del Disciplinare di gara;**
- **Si conferma l’indicazione richiesta, purché il soggetto munito di laurea in ingegneria – settore civile – sia iscritto al relativo ordine professionale ed in possesso dei requisiti di partecipazione;**

4) Pervenuto in data 20/11/2018 – Protocollo n. 196014/20AC

Domanda

- Si intenderebbe ricorrere al subappalto, entro i limiti di legge, di attività di indagine ambientale preliminare (sondaggi e perforazioni). Per tali indagini, la nostra società ha in essere un contratto continuativo di cooperazione con un operatore, sottoscritto in data antecedente all’indizione della procedura di gara in oggetto. Ritenendo quindi che siano

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori, relativi all’intervento denominato: Completamento messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda delle sole aree di competenza pubblica (Cod. CBMT06-SIN Val Basento) – CUP: G52D12000690007

rispettate le previsioni di cui all'105, comma a) e comma c-bis) del D. Lgs. n.50/2016, chiediamo conferma circa la possibilità di poter subappaltare tali specifiche attività al suddetto operatore, senza dover ricorrere alla terna dei subappaltatori. In caso affermativo, si chiede inoltre se il subappaltatore individuato debba compilare e presentare un proprio DGUE in fase di gara;

- Con riferimento al criterio "A" (professionalità ed adeguatezza dell'offerta tecnica) di cui agli articoli 16 e 17 del Disciplinare di gara, si chiede se, nella selezione dei due servizi ritenuti idonei, significativi ed affini a quelli oggetto dell'affidamento, possano essere considerate anche referenze certificate in categoria P.03 (Tavola Z1 del D.M. 17/06/2016) che riguardano, nello specifico, interventi di progettazione di bonifica/messa in sicurezza di falde. Si precisa, infatti, che molti recenti servizi di progettazione analoghi a quelli oggetto di gara vengono certificati dai Committenti (pubblici o privati) in categoria P.03 (Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione – P.03 Interventi di recupero, riqualificazione ambientale) e che tale categoria non ha corrispondenza con la presente normativa (L.143/49);

Risposta

- **Nel presumere che il quesito posto faccia riferimento al dettato delle lett. a) e c-bis) del co.3 dell'art. 105 del Codice dei contratti si chiarisce che, anche al ricorrere della fattispecie illustrata, il co. 6 del medesimo art. 105 non esonera il concorrente dall'indicare la terna di subappaltatori. Ciò detto, il Disciplinare di gara fornisce il dettaglio dei documenti da allegare alla domanda di partecipazione alla gara;**
- **Per quanto riguarda la categoria P.03 si invita a consultare la risposta fornita con "Chiarimento 1" al quesito n. 1;**

5) Pervenuto in data 21/11/2018 – Protocollo n. 197324/20AC

Domanda

1. Al paragrafo 7.3 (punto i) del Disciplinare di gara si chiede il seguente requisito "Servizi *di punta* di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per categoria e ID del presente appalto, due servizi per lavori analoghi, per caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, almeno pari a 0,40 (zerovirgolaquaranta) volte il valore della medesima". Si chiede se il quoziente moltiplicativo 0,4 si riferisce all'importo dei lavori (e nel caso si chiede di indicare l'importo dei lavori) o all'importo dei servizi;
2. Al paragrafo 7.4 del Disciplinare di gara è richiesto: "Per raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016". Si chiede se, in caso di

raggruppamento temporaneo non costituito il giovane professionista debba far parte dello stesso;

Risposta

- 1. Si invita a consultare la risposta n.2, fornita con “Chiarimento 1”, al quesito n. 2. Si precisa, altresì, che l’importo di cui si tratta è riferibile al valore 0,40 dell’importo dei lavori indicato al punto 7.3, lett. h) del Disciplinare di gara - € 7.000.000,00;**
- 2. La fattispecie riguarda anche i Raggruppamenti Temporanei non ancora costituiti;**